

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00610 del 10/04/2026

Proposta n. 714 del 07/04/2026

Oggetto:

Lavori relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche inerenti l'"Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico" di cui all' Ordinanza speciale n. 112/2025 e all' Ordinanza speciale n. 144/2025 - CUP: C71B25000110001 - Codice Inframob: P25.0016-0003 - CIG: B8187348B3 - CIG AGGIUNTIVO: BB14EDA8DB. Approvazione perizia di Assestamento finale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, e dello schema di atto aggiuntivo.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CANESTRELLA PIERLUIGI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.G. GAZZANI	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche inerenti l'“Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico” di cui all' Ordinanza speciale n. 112/2025 e all' Ordinanza speciale n. 144/2025 - CUP: C71B25000110001 - Codice Inframob: P25.0016-0003 - CIG: B8187348B3 - CIG AGGIUNTIVO: BB14EDA8DB.
Approvazione perizia di Assestamento finale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, e dello schema di atto aggiuntivo.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ed in particolare l'art. 1, comma 570, con il quale è stato previsto che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonché l'art. 1, comma 590, con il quale dopo il comma 4-novies del decreto-legge 17 ottobre è stato inserito il seguente: “*4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026*”.

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V0001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale,

sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante: “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

VISTA L’Ordinanza speciale n.112 dell’11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. “*Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice*” nel cui Allegato è ricompreso l’intervento denominato “*Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell’accesso sud al centro storico*” per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A01033del 14/05/2025 con la quale l’Ing. Pierluigi Canestrella, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., in sostituzione del Geom. Sebastiano Mancini;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero N.0869581, data: 03/09/2025;

RILEVATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 recante “Incentivi per funzioni tecniche”, l’allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) e l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile luglio 2024 “*Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le*

risorse di cui all'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023" per quanto non in contrasto con le successive disposizioni normative;

VISTA l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" e, in particolare l'articolo 6, comma 2, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "Modifiche all'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", che ha integrato l'articolo 1 della predetta Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022;

VISTA altresì Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 "Modifiche alle Ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021";

VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e del Comune di Amatrice, acquisita agli atti della Struttura Commissariale, con cui si segnala l'urgente necessità di finanziare e realizzare ulteriori interventi in comune di Amatrice ed in particolare, anche a servizio del centro storico:

- nota protocollo CGRTS-0012787-A-03/04/2025, relativa all'intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano a servizio dell'accesso sud del centro storico e dell'ospedale, in linea con i contenuti del vigente PSR, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro;

CONSIDERATA la funzione strategica dell'intervento infrastrutturale di cui sopra e la sua criticità e urgenza;

CONSIDERATO che il Parcheggio multipiano in fregio al centro storico consentirà di ottimizzare la viabilità nella zona del centro, già congestionata e interessata dal Super Cantiere nel Centro Storico di Amatrice, per il cui allestimento è stato stipulato apposito l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA l'Ordinanza speciale n.112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "*Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice*" nel cui Allegato è ricompreso l'intervento denominato "*Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico*", la quale ha finanziato la realizzazione di tale intervento, per un importo complessivo pari a € 5.250.000,00;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" ha previsto, all'art. 2, modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 112 del 11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice così come di seguito illustrato: 1. L'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice", è modificata come segue: (a) l'articolo 1, comma 1, lettera c) è modificato nei seguenti termini: "intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro", con un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00", autorizzato a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'Ordinanza speciale n. 112 del 2025:

- (iv) l'articolo 8 è modificato come segue "1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016".

VISTO il quadro tecnico economico riportato nell'Allegato 1 alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A01307 del 27/06/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP ed è stato inoltre disposto l'affidamento del servizio di Progettazione della Fattibilità Tecnico Economica, della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e della redazione della relazione geologica afferente all'intervento denominato "intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico" di cui all' Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice" all'Operatore Economico "RTI IT'S s.r.l. - IBS PROGETTI S.R.L.- P.IVA n. IT 13784231006, C.F. 13784231006 con sede legale in

Via Ignazio Pettinengo 72, Roma (RM) che ha offerto un ribasso del 2,00 % per l'importo di 195.702,79 € oltre IVA e oneri di legge;

- con nota ns. Prot. 0687954 del 02/07/2025, è stato comunicato all'operatore economico "RTI - IT'S s.r.l. - IBS PROGETTI S.R.L. - P.IVA n. IT 13784231006, C.F. 13784231006 con sede legale in Via Ignazio Pettinengo 72, Roma (RM), ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esecuzione anticipata della prestazione secondo le modalità rubricate dal Capitolato descrittivo e prestazionale avente ad oggetto la consegna della Progettazione della Fattibilità Tecnico Economica, della Progettazione Esecutiva, del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e della redazione della Relazione Geologica, inerente all'intervento di "realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico di Amatrice"; e con specifico riferimento alle attività riguardanti il rilevamento e predisposizione di piani afferenti rispettivamente all'esecuzione delle indagini geologiche, materiche e strutturali e del rilievo.;
- con nota Prot. Reg. n. 0732023 del 15 luglio 2025 l' Operatore Economico "RTI IT'S s.r.l. - IBS PROGETTI S.R.L. procedeva alla consegna formale del rilievo geometrico dell'area oggetto di intervento, del piano delle indagini geognostiche e del relativo computo metrico estimativo, le cui risultanze si rilevano dirimenti per procedere con il perfezionamento e la definizione degli aspetti progettuali relativi alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico di Amatrice";
- con Determinazione n. A01944 del 17/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 01/09/2025 ed è stato inoltre disposto l'affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche afferenti all'intervento in oggetto a favore dell'Operatore Economico IMPRESA SONDEDILE S.R.L. avente sede legale in VIA ABRUZZI - 02100 - RIETI (RI) - C.F. 00561630575 - P.IVA IT00561630575 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,35%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (€ 20.366,05), pari ad € 20.091,11 al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad € 500,00 per un importo di aggiudicazione pari ad € 20.591,11 € oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 948196 del 26/09/2025 è stata comunicata la consegna in via d'urgenza delle aree di cantiere ed avvio dei lavori in data 01/10/2025, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nelle more del perfezionamento degli atti di contratto;
- in data 20/10/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo pari ad 20.591,11 comprensivo degli oneri della sicurezza per € 500,00, esclusa IVA;

- con la consegna anticipata dei lavori eseguita in data 01/10/2025, il tempo contrattuale per l'esecuzione degli stessi risulta essere di 47 giorni lavorativi, fissa la fine dei lavori per il giorno 05/12/2025;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità che lo sviluppo della progettazione del nuovo parcheggio multipiano, in particolare nella sua valenza paesaggistica e nella sua fruibilità pedonale, sia coordinata con la riqualificazione degli spazi pubblici che dall'area del parcheggio conducono al Centro Storico di Amatrice e alle limitrofe strutture pubbliche (Auditorium della Laga, Casa della Montagna, Parco Comunale Padre Minozzi, Istituto Alberghiero in costruzione, sede temporanea del Comune) determinando pertanto un'estensione dell'area originariamente prevista per tale intervento con conseguente necessità di una rimodulazione del piano delle indagini originariamente predisposto.
- l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "*Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)*" ha previsto, all'art. 2, modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 112 del 11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice così come di seguito illustrato: 1. L'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice", è modificata come segue: (a) l'articolo 1, comma 1, lettera c) è modificato nei seguenti termini: "intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro", con un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00", autorizzato a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'Ordinanza speciale n. 112 del 2025:
 - (iv) l'articolo 8 è modificato come segue "1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016".
- il Responsabile unico del Progetto e Direttore Lavori, Ing. Pierluigi Canestrella, ha pertanto adottato alcune variazioni di modesta entità per raccordare in modo funzionale l'esecuzione dei lavori delle indagini alle nuove necessità progettuali che prevedono una estensione dell'area oggetto di intervento.
- Il Responsabile unico del Progetto e Direttore Lavori, Ing. Pierluigi Canestrella, ha pertanto predisposto ed acquisito la perizia di assestamento finale che si compone dei seguenti elaborati:

- ✓ Verbale di concordamento Nuovi prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo;
- ✓ Addendum contrattuale;
- ✓ Elaborato grafico;

VISTA la documentazione trasmessa a corredo della perizia di assestamento finale si evidenzia che la stessa ricade nella fattispecie dell'art. 120 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 in quanto per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

VISTO, altresì, il comma 2 dello stesso predetto articolo 120, il quale prevede che, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, con riferimento alla realizzazione dell'intervento in oggetto, l'operatore economico SONDEDILE S.R.L., avente sede legale in VIA ABRUZZI - 02100 - RIETI (RI) - C.F. 00561630575 - P.IVA IT0056163057,5 è affidatario del contratto sottoscritto in data 20/10/2025 per l'importo di €. 20.591,11 oltre IVA e oneri di legge

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dall'impresa unitamente agli altri elaborati della perizia di variante sopra indicati;

CONSIDERATO CHE

- la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, e dove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- la stessa non altera altresì la natura generale del contratto e che avviene nel rispetto della soglia definita dal comma 2 del medesimo art. 120 atteso che la variazione in aumento dell'importo dei lavori è di € 6.226,55 ovvero pari al 30,24 % dell'importo contrattuale precedente ovvero ben al di sotto del 50% del valore del contratto stipulato con l'impresa appaltatrice;

DATO ATTO CHE il maggior importo necessario alla presente modifica contrattuale trova integralmente copertura all'interno del Quadro Tecnico Economico Comparativo di variante allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

CONSIDERATO CHE la sopravvenienza di nuove esigenze ed in funzione della complessità dell'opera da realizzare si è resa necessaria la modifica contrattuale che non altera la natura generale del contratto che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 2 del medesimo art. 120 atteso che la variazione in aumento al netto del ribasso è pari a € 6.226,55 (nuovo importo pari a €. 26.817,66) per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche e si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con la società medesima pari ad €. 20.591,11 oltre Iva e oneri

VISTA la relazione prot. n. 0347907 del 31/03/2026 del RUP mediante la quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, la modifica contrattuale relativa ai lavori di realizzazione delle indagini Geognostiche e Geofisiche dagli attuali € 20.591,11 oltre Iva e oneri a €. 26.817,66 (per un incremento, al netto del ribasso offerto, di €. 6.226,55) ;

CONSIDERATO pertanto che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto si ravvisa la necessità di apportare modifiche all'importo contrattuale dello stesso;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento dei lavori in oggetto, in corso di validità, nei limiti dell'art. 120 del Codice dei contratti senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

VISTO lo schema dell'atto di aggiuntivo allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, che, alla luce dell'aumento dell'importo dei lavori messi a sistema per la rideterminazione dei corrispettivi, l'operatore economico , SONDEDILE S.R.L., avente sede legale in VIA ABRUZZI - 02100 - RIETI (RI) - C.F. 00561630575 - P.IVA IT00561630575, è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio oggetto di modifica contrattuale;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, sottoscritto in data 20/10/2025;

DATO ATTO che in caso di variazione dell'importo delle opere, il conseguente aggiornamento dei corrispettivi, provvedendo all'aggiornamento dei termini di esecuzione dell'incarico, in particolare la revisione della cauzione definitiva, prevista dall'art. 117 del Codice;

RILEVATO che il Dirigente d'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la perizia di Assestamento finale trasmessa con nota prot. n. 347907 del 31/03/2026, ai sensi dell'art 120, comma 1. lett. b) del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del comma 2 del medesimo articolo, depositata agli atti dal RUP, per i maggiori costi afferenti la realizzazione dei lavori relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche inerenti l' "*Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico*", con la quale l'importo contrattuale viene elevato di €. 6.226,56 al netto del ribasso offerto del 1,35% oltre oneri previdenziali e IVA, corrispondente alla percentuale di variazione del 30,24 %;

2) di dare atto:

- che con la perizia di cui sopra l'importo del contratto stipulato con l'impresa SONDEDILE S.R.L., avente sede legale in VIA ABRUZZI - 02100 - RIETI (RI) - C.F. 00561630575 - P.IVA IT00561630575, viene aumentato da €. 20.591,11 oltre IVA ad € 26.817,66 oltre IVA (gli importi riportati sono al netto del ribasso d'asta pari al 1,35%);
- che l'aumento dell'importo contrattuale è dovuto dalla sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, e dove un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe, per la stazione appaltante, notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- che la perizia di variante è stata redatta sulla base dei prezzi di contratto originali e di quelli del verbale di concordamento dei nuovi prezzi, per un aumento complessivo di € 6.226,55 pari al 30,24 % dell'importo contrattuale precedente, rispettando i limiti previsti dalla norma;

3) di dare atto che l'intervento denominato "*Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico*" risulta finanziato con Ordinanza speciale n.112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice, per un importo complessivo pari a € 5.250.000,00 e con l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, avente ad oggetto : "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" ha previsto, all'art. 2, modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 112 del 11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice così come di seguito illustrato: 1. L'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice", è

modificata come segue: (a) l'articolo 1, comma 1, lettera c) è modificato nei seguenti termini: "intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro", con un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00", autorizzato a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'Ordinanza speciale n. 112 del 2025:

- (iv) l'articolo 8 è modificato come segue "1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016".

4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di approvare il Quadro Economico comparativo di variante (Allegato 1) del presente atto, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

6) di approvare l'allegato atto aggiuntivo al contratto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

7) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori non ha subito variazioni;

8) di pubblicare la presente determinazione sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano



Intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dello spazio pubblico ; Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice"; l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)"

.CUP: C71B25000110001 - Codice Inframob: P25.0016-0003 -

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	A -IMPORTO DEI LAVORI		IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO POST AFFIDAMENTO	IMPORTO DOPO VARINATE
	lavori soggetti a ribasso		6.525.901,50 €		
	costo della manodopera		1.208.998,50 €		
	oneri sicurezza		672.600,00 €		
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI		8.407.500,00 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1	LAVORI IN ECONOMIA				
B.2	Rilievi, accertamenti ed accertamenti		115.677,50 €		
B.2.1	indagini sui materiali (per verifiche di vulnerabilità)		29.892,50 €		
B.2.2	indagini geologiche e sui materiali (per progettazione)		30.892,50 €	20.591,11 €.	26.817,66 €.
B.2.3	altre spese tecniche già impegnate sul CUP		- €		
B.2.4	altre spese tecniche: assistenza Archeologica		54.892,50 €		
B.3	Spese Tecniche		1.142.935,04 €		
B.3.1	Spese tecniche per verifiche di vulnerabilità statico - sismica		- €		
B.3.2	Audit energetico		- €		
B.3.3	Spese tecniche geologo		- €		
B.3.4	Spese tecniche progetto di fattibilità tecnico economica		248.699,92 €		
B.3.5	Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP		217.879,16 €		
B.3.6	Servizi Archeologici		50.000,00 €		



AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

B.3.7	Spese tecniche DL compreso CSE		331.618,83 €		
B.3.8	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale impianti		133.109,81 €		
B.3.9	Spese per supporto al RUP Verifica Progetto Esecutivo		161.627,32 €		
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli		31.488,72 €		
B.5	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori); IVA esclusa		- €		
B.6	Revisione prezzi art. 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice 36/2023 (stima 2% importo lavori)		168.150,00 €		
B.7	Incentivo di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023		168.150,00 €		
B.8	Spese per collegio consultivo tecnico, pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		- €		
B.9	Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020		- €		
B.10	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.3.2= 4%		- €		
B.11	Cassa previdenziale di B.2.3 -B.2.4 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 = 4%		47.913,10 €		
B.12	I.V.A. Lavori (A) 10%		840.750,00 €		
B.13	I.V.A. 22% su B.2.1 - B.3.1 - B.3.2 - B.10		6.576,35 €		
B.14	I.V.A. 22% su B.2.2 - B.2.3 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.3.9 - B.11		280.859,29 €		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		2.802.500,00 €		
TOTALE COSTO INTERVENTO - A+B -			11.210.000,00 €		


SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
al contratto sottoscritto in data 20/10/2025, in corso di registrazione

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) dell'Ordinanza speciale n.112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

"Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento denominato "realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico" di cui all'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice".

CUP: C71B25000110001 – Codice Inframob: P25.0016-0003

Modifica contratto, sottoscritto in data 20/10/2025,, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ID Inframob: P25.0016-0003 - CUP: C71B25000110001 - CIG: B719E769CE.

CIG Aggiuntivo: BB14EDA8DB

Codice univoco ufficio IPA: UF307N.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, C.F. e P. Iva 90076740571, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dal Dott. Giancarlo Cipriano, nato a _____ () il __/__/__, munito di firma digitale, in qualità di Direttore, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27/02/2026, incarico conferito in esito a nulla osta espresso con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 del 05/02/2026, domiciliato per la carica presso la sede



legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio;

E

Il Sig., nato a (....) il/...../....., C.F., ivi residente alla, il quale interviene al presente atto, munito di firma digitale, non in proprio, bensì in nome, conto ed interesse, in qualità di Amministratore Unico, della "IMPRESA", P.IVA/C.F....., con sede legale in(.....) alla Via e sede operativa in (.....), Via....., mail: – PEC:

PREMESSO CHE

- L'Ufficio Speciale Ricostruzione per il Lazio è Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A01033 del 14/05/2025 l'Ing. Pierluigi Canestrella, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023;
- con Determinazione n. A01307 del 27/06/2025 è stato disposto l'affidamento del servizio di Progettazione della Fattibilità Tecnico Economica, della Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e della redazione della relazione geologica afferente all'intervento in oggetto, all'Operatore Economico "RTI IT'S s.r.l. - IBS PROGETTI S.R.L.", P.IVA e C.F. 13784231006, con sede legale in Via Ignazio Pettinengo 72, Roma (RM);
- con nota prot. n. 0732023 del 15/7/2025 l'Operatore Economico "RTI IT'S



s.r.l. – IBS PROGETTI S.R.L.” procedeva alla consegna formale del rilievo geometrico dell'area oggetto di intervento, del piano delle indagini geognostiche e del relativo computo metrico estimativo, le cui risultanze si rilevano dirimenti per procedere con il perfezionamento e la definizione degli aspetti progettuali relativi alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto;

- considerato, pertanto, che occorre procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) dell'Ordinanza speciale n.112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11 co. 2 del decreto-legge 76 del 2020. "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice", delle indagini geognostiche e geofisiche relative all'intervento in oggetto;

- ai fini dell'espletamento della procedura, la Stazione Appaltante si è avvalsa del Sistema Telematico della Regione Lazio denominato STELLA accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

- nel rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in data 19/08/2025, l'operatore economico "IMPRESA SONDEDILE S.R.L.", P.IVA e C.F 00561630575, con sede legale in Rieti (RI) alla Via Abruzzi snc, è stata invitata tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema n. PI177101-25 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, per un importo a base d'asta pari ad € 20.866,05 oltre IVA ed oneri di legge;

- con Determinazione n. A01944 del 17/09/2025 è stato disposto di affidare l'incarico in oggetto all'Operatore Economico "IMPRESA SONDEDILE S.R.L.", P.IVA/C.F. 00561630575, con sede legale in Rieti (RI) alla Via Abruzzi snc che, con registro di sistema STELLA n. PI177101-25 del



22/8/2025, ha offerto un ribasso del 1,35%, corrispondente all'importo di € 20.091,11 per lavori, oltre oneri della sicurezza per € 500,00, per l'importo contrattuale di € 20.591,11, oltre IVA;

- trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 36/2023, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 948196 del 26/09/2025 è stata comunicata la consegna in via d'urgenza delle aree di cantiere ed avvio dei lavori in data 01/10/2025, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nelle more del perfezionamento degli atti di contratto;

- in data 20/10/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo pari ad 20.591,11 comprensivo degli oneri della sicurezza per € 500,00, esclusa IVA;

- con la consegna anticipata dei lavori eseguita in data 01/10/2025, il tempo contrattuale per l'esecuzione degli stessi risulta essere di 47 giorni lavorativi, fissa la fine dei lavori per il giorno 05/12/2025;

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità che lo sviluppo della progettazione del nuovo parcheggio multipiano, in particolare nella sua valenza paesaggistica e nella sua fruibilità pedonale, sia coordinata con la riqualificazione degli spazi pubblici che dall'area del parcheggio conducono al Centro Storico di Amatrice e alle limitrofe strutture pubbliche (Auditorium della Laga, Casa della Montagna, Parco Comunale Padre Minozzi, Istituto Alberghiero in costruzione, sede temporanea del Comune) determinando



pertanto un'estensione dell'area originariamente prevista per tale intervento con conseguente necessità di una rimodulazione del piano delle indagini originariamente predisposto.

- l'Ordinanza speciale n. 144 del 30 dicembre 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, "Modifiche e integrazioni alle Ordinanze Speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'Ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli)" ha previsto, all'art. 2, modifiche ed incrementi dell'Ordinanza speciale n. 112 del 11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice così come di seguito illustrato: 1. L'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice", è modificata come segue: (a) l'articolo 1, comma 1, lettera c) è modificato nei seguenti termini: "intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro", con un incremento dell'importo finanziato pari a Euro 5.960.000,00", autorizzato a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'Ordinanza speciale n. 112 del 2025:
 - (iv) l'articolo 8 è modificato come segue "1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di Euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016".
- con nota prot. n. 347907 del 31/03/2026 il RUP trasmetteva la relazione



illustrativa ed esplicativa a supporto della suddetta perizia di variante, come previsto dall'art.120 c. 13 D.lgs. 36/2023, autorizzando la modifica contrattuale prevista nella proposta di variante, evidenziando che la stessa ricade nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) dello stesso D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. del .../.../2026 con la quale, preso atto della sopravvenienza di nuove esigenze ed in funzione della complessità dell'opera da realizzare ed al fine di procedere speditamente nell'interesse primario del completamento dell'intervento, è stato disposto di approvare la perizia di modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 co. 1 lett. b) e co. 2 D.lgs. 36/2023, di cui alla relazione prot. n. 347907 del 31/03/2026 del RUP, per i maggiori oneri afferenti i lavori di realizzazione delle indagini geognostiche e geofisiche, con la quale l'importo contrattuale viene elevato di € 6.226,55 al netto del ribasso offerto del 1,35% oltre oneri previdenziali e IVA, corrispondente alla percentuale di variazione del 30,24%, per il nuovo importo contrattuale di € 26.817,66 oltre Iva ed oneri di Legge;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Per effetto dell'approvazione della perizia di variante, avvenuta con determinazione n. _____ del _____, l'importo del contratto sottoscritto in data 20/10/2025 – in corso di registrazione - relativo ai lavori di esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche inerenti l'intervento denominato "*Parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso sud al centro storico*" di cui all'Ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex articolo 11, comma 2, del



decreto-legge 76 del 2020 "Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice". CUP: C71B25000110001 - Codice Inframob: P25.0016-0003 - CIG: B8187348B3 -CIG AGGIUNTIVO: BB14EDA8DB viene elevato da €. 20.591,11, oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge, ad €.26.817,66, oltre IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge per un maggior importo di € 6.226,55 pari al 30,24 % dell'importo contrattuale netto, senza eccedere il 50% del valore iniziale del contratto.

L'IMPRESA SONDEDILE S.R.L, P.IVA e C.F 00561630575, con sede legale in Rieti (RI) alla Via Abruzzi snc, accetta e si obbliga ad effettuare i lavori relativi all'intervento in oggetto, come risultanti dalla predetta perizia di variante e dagli elaborati allegati e richiamati dalla stessa, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo il verbale nuovi prezzi in segno di piena accettazione;

Il corrispettivo dei lavori, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario ed alla perizia di variante, è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni previste dal contratto sottoscritto in data 20/10/2025 – in corso di registrazione - e dal presente atto aggiuntivo, nonché secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti richiamati che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

Art. 2. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:



1. Assicurato SONDEDILE S.R.L., – polizza di responsabilità civile professionale n. _____, emessa dalla “_____” – Ag. _____ – con periodo assicurato dal ___/___/___ al ___/___/___ e massimale RC e RCO di € _____;

A garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto in data 10/9/2025, l'operatore provvedeva a costituire, ai sensi dell'art. 53 co. 4, la garanzia definitiva, rilasciata con polizza fideiussoria n. 2213202 del 02/10/2025 dalla “REVO Insurance S.p.A.” - AG GALGANO S.P.A. di Milano - per un importo garantito di € 1.029,56, pari al 5,00% del costo di aggiudicazione. Di seguito all'incremento dell'importo contrattuale disposto con Determinazione n. del .../.../2026, l'affidatario ha provveduto ad integrare l'importo garantito mediante, elevandolo ad € 1340,88, pari al 5,00% del nuovo importo contrattuale.

Art. 3 REVISIONE PREZZI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici anche disaggregati dei prezzi al consumo, come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Art. 4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 122 Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo,



se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. Ai sensi dell'art. 122 co. 3, il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona



riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Ai sensi del co. 5 dell'art. 122, in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 Codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero



delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Ai sensi dell'art. 123 Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,



calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 5. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto saranno utilizzati, i seguenti conti correnti:

1) _____;

2) _____.

L'Affidatario individua quali soggetti delegati ad operare sul conto corrente:

1) _____;

2) _____;

3) _____.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.


Art. 6. PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale Ricostruzione Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della medesima Struttura.

Art. 7. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore



ai sensi della legge 633/41. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art.8. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della S.A.;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 9. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara,



assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai



sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 co. 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione



dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida



anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di



monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Art. 10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 c.p.»;
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art.



1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, co. 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Art. 11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

ART. 12. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 36/2023, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, all'Ordinanza n. 112 /2025, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, alla richiesta di offerta ed all'offerta



presentata dall'Operatore (assunta al Reg. di Sistema n. PI177101-25 del 22/08/2025), nonché al contratto sottoscritto dalle parti in data 20/10/2025, in corso di registrazione ed al presente atto aggiuntivo.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto aggiuntivo, di importo contrattuale pari ad € 6.226,55 oltre IVA, che eleva l'importo del contratto sottoscritto in data 20/10/2025 – in corso di registrazione - da €. 20.591,11 oltre IVA ad €. 26.817,66 oltre IVA ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.lgs. 36/2023, è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo, come previsto dalla tabella di cui all'allegato I.4 al Codice.

Rimangono invariate integralmente tutte le altre condizioni contrattuali previste nel contratto sottoscritto in data 20/10/2025 – in corso di registrazione

Copia del presente contratto, sottoscritta digitalmente sarà conservata agli atti della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio”.

Il presente atto aggiuntivo, composto di n. 21(ventuno) pagine numerate, e n. 6 righe sulla ventiduesima ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Operatore Economico Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

IMPRESA SONDEDILE SRL Il Direttore

L'Amministratore Unico Dott. Giancarlo Cipriano

Sig. Carlo Scappa

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere



preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 del presente Atto.

L'Operatore Economico Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

IMPRESA SONDEDILE SRL Il Direttore

L'Amministratore Unico Dott. Giancarlo Cipriano

Sig. Carlo Scappa

Copia